

**Politiche Interne in materia di controlli
sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei
Soggetti Collegati**

ai sensi della Circolare di Banca d'Italia 285/2013 come successivamente aggiornata, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato, e dell'Articolo 136 del D.lgs. 385/1993 come successivamente modificato e integrato

Anno 2021



Indice

1. Disposizioni di carattere generale	3
1.1 Premessa e obiettivi del documento	3
1.2 Quadro normativo di riferimento.....	3
1.3 Definizioni	5
1.4 Ambito di applicazione	10
1.5 Governance del Processo.....	10
2. Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del perimetro dei soggetti rilevanti	10
3. Settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica	11
4. Politiche interne in materia di attività di rischio e controlli	12
4.1 Limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati	13
4.2 Gestione dei piani di rientro	14
5. Processi di controllo	15
5.1 Controlli di linea	15
5.2 Controlli di secondo livello	16
5.3 Controlli di terzo livello	18
ALLEGATO A - Rilevanza delle operazioni	19



1. Disposizioni di carattere generale

1.1 Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento illustra dettagliatamente le **politiche che il Gruppo bancario Banca Carige S.p.A.** (di seguito anche “Gruppo”) applica nei casi di gestione delle **operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse**, in adempimento alla normativa attualmente vigente in materia.

Le “Politiche Interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse” (di seguito anche “Politiche Interne”) sono redatte in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte III, Capitolo 11 (di seguito anche “Disposizioni di Vigilanza”), in materia di **controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**, ampliando la disciplina ai possibili conflitti previsti dall’art. 136 del Decreto Legislativo n. 385/93 (di seguito anche “TUB”) e dal “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito anche “Regolamento Consob”).

A tal fine, le Politiche Interne definiscono e formalizzano, in un unico *corpus* normativo, le modalità di identificazione, gestione, comunicazione, controllo e segnalazione per l’esecuzione delle operazioni:

- con i **Soggetti Collegati** (come *infra* definiti) poste in essere dalla capogruppo Banca Carige S.p.A. (di seguito anche “Banca”, “Banca Carige” o “Capogruppo”) e dalle società del Gruppo al fine di assicurare il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni;
- con le **parti correlate** poste in essere dalla Banca, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché di stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti ed applicabili;
- con gli **Esponenti Aziendali** (come *infra* definiti) del Gruppo.

Le presenti Politiche Interne, dunque, identificano:

- processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti in conflitto di interesse e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto (par. 2);
- in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse (par. 3);
- livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo (par. 4);
- processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti in conflitto di interesse e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne (par. 5).

1.2 Quadro normativo di riferimento

Le **principali fonti normative esterne** di riferimento inerenti la materia trattata nel presente documento sono le seguenti:

- Codice Civile art. 2391 e art. 2391-*bis* che fissano per gli organi amministrativi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio un regime di responsabilità in materia di conflitto



di interesse, con particolare riferimento agli obblighi e responsabilità a loro carico, e chiare regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;

- Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ai sensi degli articoli 113 – *ter*, 114, 115 e 154 – *ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche “TUF”), e successive modifiche, che detta i principi procedurali e di trasparenza cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante devono attenersi nella gestione delle operazioni con parti correlate;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 che fornisce indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione del Regolamento Consob, affrontando i principali aspetti della nuova disciplina e precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento Consob ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 avente a oggetto la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario;
- Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 che fornisce le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare, con particolare riferimento alle segnalazioni prudenziali dei soggetti collegati ex art. 51 del TUB e art. 8 del TUF;
- Art. 136 del D.lgs. 385/1993 che disciplina le modalità per deliberare l’assunzione di obbligazioni da parte della banca o di altre società del gruppo con gli Esponenti Bancari, ovvero chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- Principio contabile internazionale IAS 24 finalizzato ad assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale – finanziaria ed il suo risultato economico possano essere influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi con tali parti, ivi inclusi gli impegni;
- Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Le **principali fonti normative interne** di riferimento inerenti la materia trattata nel presente documento sono le seguenti:

- T.U. n. 8/1 Facoltà deliberative delegate dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, al Comitato Crediti, al Comitato Commerciale e all’Amministratore Delegato;
- Regolamento dell’assetto organizzativo e funzionale;
- nel Sistema Organizzativo e di Governo Societario:
 - Regolamento del processo di Gruppo di governo dei rischi;
 - Regolamento di Gruppo per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo;
 - Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
 - Regolamento del Collegio Sindacale;
 - Regolamento del Comitato Rischi;
 - Regolamento del Comitato Operazioni Parti Correlate;



- nel Sistema Gestionale:
 - Regolamento di Gruppo del processo parti correlate e soggetti collegati e Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d’interesse;
 - Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali del Gruppo;
 - Regolamento del processo di identificazione e gestione delle operazioni di maggior rilievo;
- nel Sistema dei Controlli Interni:
 - Regolamento del processo controlli di linea;
 - Regolamento del processo di controllo di conformità;
 - Regolamenti dei processi di controllo e gestione dei rischi;
 - Regolamento del processo attività revisione interna.

1.3 Definizioni

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, ai fini del presente documento, oltre alle definizioni altrove indicate, si applicano le seguenti definizioni:

- “Attività di Rischio”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Per esposizioni nette si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti.
 - “Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard”, le condizioni di seguito indicate:
 - condizioni standard tempo per tempo applicate dalla Banca ad analoghe tipologie di operazioni e dettagliate nei fogli di trasparenza e nelle disposizioni interne vigenti o, in alternativa - qualora si intenda derogare alle condizioni standard, in applicazione dei poteri delegati - condizioni comunque rientranti in quelle usualmente offerte al mercato a soggetti non collegati da parte del Gruppo ed effettuate secondo strutture contrattuali standardizzate e distinte quanto a natura (forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione ecc.), entità e tipologia di controparte;
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l’acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l’acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.
- Il Gruppo considera quale "**parametro**" per individuare le condizioni potenzialmente fuori mercato:
- l’individuazione dell’organo competente alla delibera delle condizioni nell’Amministratore Delegato/Direttore Generale e/o nei Dirigenti L1 di staff o di linea o al corrispondente organo delle Società Controllate;
 - l’applicazione di condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna.



- “Controllo”, ai sensi dell’articolo 23 del TUB, i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile, il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o da clausole statutarie, o i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante ai sensi dell’articolo 23, comma 2, TUB.

Rilevano come Controllo anche le situazioni di Controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del Controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa¹;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il Controllo.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

- “Controllo Totalitario”, il Controllo esercitato da un soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale sociale.
- “Dirigenti Con Responsabilità Strategiche”, i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. La Capogruppo ha identificato quali “dirigenti con responsabilità strategiche” ai fini della disciplina Consob: Amministratori, Sindaci, Amministratore Delegato o Direttore Generale, Dirigenti di Livello 1 di staff o di linea (seduta del Consiglio di Amministrazione del 3/3/2015).
- “Esponente Bancario”, gli esponenti ed i soggetti ad esso riconducibili ai sensi dell’articolo 136 del TUB.
- “Esponenti Aziendali”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un Intermediario Vigilato, ovvero una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo (laddove esistente). La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- “Fondi Propri”, l’insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall’organo di vigilanza a copertura dei rischi assunti. I fondi propri sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
 - Capitale di classe 1, costituito da capitale primario di classe 1 e capitale aggiuntivo di classe 1;
 - Capitale di classe 2, costituito da elementi patrimoniali di qualità inferiore.

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie ed operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.



- “Influenza Notevole”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il Controllo.

L’Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voti nell’assemblea ordinaria o di un altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercato regolamentato.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentati nell’organo con funzioni di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica nell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto;
- c) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggior rilevanza” come definite nel proseguo del presente paragrafo –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

- “Intermediari Vigilati”, le SIM, imprese di investimento UE, imprese di paesi terzi diversi dalle banche, gestori (come definiti nel TUF), gestori esteri, istituti di moneta elettronica (Imel), intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB, istituti di pagamento che fanno parte di un gruppo bancario e con un ammontare di Fondi Propri a livello individuale, a seconda della pertinente normativa di vigilanza applicabile in materia di concentrazione dei rischi, superiore al 2% dell’ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato.
- “Operazioni con Soggetti Collegati”, la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Sono escluse le seguenti tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo Totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche e in particolare:
 - (i) deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, e deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato



dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;

(ii) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

(iii) deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto (i), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (a) la Banca abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (b) nella definizione della politica remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(iv) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;

c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

d) le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

- "Operazioni di Maggiore Rilevanza", le operazioni per le quali uno dei rapporti di cui all'Allegato A, applicabili a seconda della specifica operazione, supera il 5%, La Capogruppo può individuare anche altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base ad indicatori qualitativi e quantitativi².

- "Operazioni di Minor Rilevanza", le Operazioni con Soggetti Collegati/parti correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo.

- "Operazioni di importo esiguo": (i) con riferimento alle persone giuridiche ed enti: (a) se i fondi propri consolidati sono pari o inferiore a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite di 250.000 euro; (b) se i fondi propri consolidati sono superiori a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite minore tra 1 milione di euro e lo 0,05% dei fondi propri; (ii) con riferimento alle persone fisiche ed alle società di persone, le operazioni di valore pari o inferiore a 100.000 euro.

- "Parte Correlata Banca d'Italia", i soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca o un Intermediario Vigilato appartenenti al Gruppo:

1. l'Esponente Aziendale;

2. il Partecipante;

3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

² A tali fini la Capogruppo tiene conto dei seguenti criteri: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (quali, ad esempio, condizioni non di mercato o tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (ad esempio, prossimità della chiusura del bilancio o di informative pubbliche periodiche); operazioni statutariamente previste come non delegabili.



4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una Società del Gruppo è in grado di esercitare il Controllo o un'influenza Notevole.
 5. gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune Controllo) che alternativamente: a) detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale ordinario, b) hanno concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 3% del capitale sociale ordinario.
- "Parte Correlata Non Finanziaria", una Parte Correlata Banca d'Italia che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società Controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante a una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai numeri 3) e 4) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
 - "Parti Correlate Consob" e "Operazioni Con Parti Correlate Consob", i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002; le definizioni rilevanti di cui alla versione dei principi contabili tempo per tempo vigente sono allegare al presente documento
 - "Partecipante", il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
 - "Società Controllata", un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
 - "Soggetti Connessi":
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai numeri 2) e 3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da quest'ultimi, ossia i familiari di una persona che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - a) i parenti fino al secondo grado;
 - b) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - c) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - d) e le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.
 - "Soggetti Collegati", l'insieme costituito da una Parte Correlata Banca d'Italia e da tutti i Soggetti Connessi ad essa; un soggetto è tale in virtù delle relazioni intrattenute con una banca o un Intermediario Vigilato del Gruppo.
 - "Comitato Operazioni Parti Correlate" il Comitato endoconsiliare della Capogruppo, costituito esclusivamente da amministratori indipendenti. Per le banche appartenenti al Gruppo diverse dalla Capogruppo, i compiti assegnati dalle Disposizioni di Vigilanza agli amministratori indipendenti sono svolti da uno o più di essi senza riunirsi in comitato, atteso che le banche non



quotate controllate da una società capogruppo italiana possono non istituire i comitati interni al Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nella società capogruppo.

- “Comitato Rischi” il Comitato endoconsiliare della Capogruppo costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, includendo i componenti eletti dalle minoranze.

1.4 Ambito di applicazione

Le presenti Politiche Interne, al fine di evitare possibili elusioni della normativa, sono applicabili:

- alla **Capogruppo Banca Carige S.p.A.**;
- alle **banche** del medesimo Gruppo.

1.5 Governance del Processo

La Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 prevede che i Consiglieri indipendenti della Banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Al riguardo il presente documento, che descrive le “Politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse”, viene rivisto con cadenza almeno triennale.

La Funzione Compliance ha il compito di esprimere una valutazione di conformità sulle disposizioni ivi contenute. Le predette Politiche Interne vengono preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato Operazioni Parti Correlate, costituito da Consiglieri Indipendenti, e del Collegio Sindacale, i quali hanno il compito di rilasciare un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle politiche a soddisfare i requisiti e gli obiettivi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Il documento viene deliberato, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il contenuto dello stesso, infine, è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

2. Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del perimetro dei soggetti rilevanti

La gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse, in termini di procedure deliberative comuni e di applicazione di disposizioni normative specifiche, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate Consob, dei Soggetti Collegati e degli Esponenti Bancari. La Capogruppo adotta regole deliberative uniche per le Parti Correlate Consob ed i Soggetti Collegati, pur mantenendo un perimetro distinto. La dicitura univoca utilizzata (“Perimetro”) risponde solo a ragioni di praticità.

L'**Ufficio Affari Societari e di Gruppo**, coordinandosi con le Segreterie Generali delle altre banche appartenenti al Gruppo, è responsabile di (i) individuare i soggetti in potenziale conflitto di interesse e provvedere al censimento dell'elenco di tali soggetti appartenenti al Perimetro e (ii) verificare, nel continuo, la necessità di procedere ad un (eventuale) aggiornamento del Perimetro, il tutto tramite specifica procedura informatica e anche avvalendosi della collaborazione delle altre strutture aziendali interessate. Le variazioni significative del Perimetro vengono comunicate dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in occasione dell'informativa trimestrale.

L'**Ufficio Segreteria Fidi**, in quanto incaricato di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, è responsabile con l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo dell'identificazione



delle relazioni intercorrenti tra i soggetti rientranti nel Perimetro e il Gruppo, raccordandolo e integrandolo in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei due fenomeni.

La **Funzione Compliance** verifica la conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia e, se del caso, segnala eventuali inadempienze o incongruenze. La Funzione Compliance esamina nel continuo, tra l'altro, l'evoluzione della normativa con specifico riferimento alla correttezza e completezza delle definizioni di parte correlata/Soggetto Collegato.

I soggetti rientranti del Perimetro sono tenuti a fornire le **informazioni necessarie** per consentire l'identificazione e il censimento corretto e completo dei soggetti ad essi riconducibili, ovvero a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

In particolare, i soggetti rientranti del Perimetro devono trasmettere alla Segreteria Generale della società di appartenenza, all'atto dell'assunzione della qualifica che determina l'applicazione dello status, e mantenere costantemente aggiornata, una specifica dichiarazione di autoresponsabilità, utilizzata altresì ai fini dell'applicazione dall'articolo 136 del TUB e dell'art. 2391 del Codice Civile.

Ferma restando la specifica responsabilità dei soggetti rientranti nel Perimetro di fornire aggiornamenti alle proprie dichiarazioni non appena si renda necessario, le Segreterie Generali delle società del Gruppo richiedono periodicamente l'aggiornamento delle dichiarazioni di autoresponsabilità ad Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, ove nominato, altri Dirigenti Con Responsabilità Strategiche e azionisti persone fisiche rientranti nel Perimetro.

Il Gruppo ha adottato sistemi informativi volti al censimento, all'identificazione, alla quantificazione ed al monitoraggio delle operazioni in questione (AGME, DAISY, DAISY BIOPC, UP TOWN, SISBA), che permettono di rilevare nel continuo le operazioni con i soggetti rilevanti, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati e di rilevare il periodico utilizzo del plafond determinato da parte delle singole società del Gruppo.

Al fine di garantire in modo automatico la rilevazione della controparte di un'operazione quale soggetto in potenziale conflitto d'interesse, è presente un apposito "alert", che si attiva nel caso in cui la controparte di un'operazione sia soggetto della specie. Tutte le strutture del Gruppo, in caso di visualizzazione dell'"alert" (o comunque di rilevazione dello status di soggetto in potenziale conflitto d'interesse) valutano la corretta procedura deliberativa applicabile. Le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, nonché ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, sono contenute nell'apposito "Regolamento del processo Parti Correlate e Soggetti Connessi".

A corredo di quanto sopra, il Gruppo si è dotato di apposita normativa interna inerente a (i) ruolo e specifiche responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività di identificazione e monitoraggio del Perimetro e (ii) aspetti strettamente operativi da svolgere per l'applicazione del "Regolamento di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati" e delle presenti Politiche Interne.

3. Settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica

Si definiscono operazioni con i componenti del Perimetro le transazioni realizzate da Banca Carige e dalle altre società appartenenti al Gruppo comportanti **assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni**, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.



A tal proposito, ponendo attenzione alla sostanza del rapporto e non solo alla forma giuridica, si considerano rientranti in tali **operazioni**: attività di carattere bancario (attività creditizia e di raccolta), attività di investimento di natura finanziaria e non finanziaria (es. assunzione di partecipazioni, investimenti immobiliari), attività di consulenza, servizi di investimento e accessori, compravendita di beni e servizi e assunzione di qualsivoglia obbligazione.

Sono incluse le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie e gli impegni a erogare fondi) anche se formalizzate come delibere-quadro.

Si considerano inoltre comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti Con Responsabilità Strategiche.

Quanto sopra fermi restando gli specifici casi di esclusione individuati nel "Regolamento di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati" e nella "Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse".

Per quanto riguarda in particolare il perimetro degli **Esponenti Bancari**, l'**ambito di applicazione** dell'art. 136 del D.lgs. 385/1993 riguarda le "obbligazioni di qualsiasi natura" e gli "atti di compravendita", rispettivamente, contratte o compiuti "direttamente o indirettamente" dagli Esponenti Bancari:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti Bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni banca.

La nozione di "obbligazione indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio con l'Esponente Aziendale avviene tramite l'interposizione di un soggetto a lui connesso, sia esso persona fisica o giuridica.

Le procedure deliberative delle operazioni suddette sono dettagliatamente descritte nel "Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige" e nella "Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse". Sono parimenti descritte nella suddetta "Guida operativa" le modalità di comportamento cui devono attenersi gli amministratori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c. e dell'art. 53, comma 4, del TUB.

4. Politiche interne in materia di attività di rischio e controlli

Nel presente paragrafo sono disciplinate le disposizioni specifiche in materia di Soggetti Collegati, previste dalle Disposizioni di Vigilanza.



4.1 Limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il Gruppo garantisce il rispetto continuativo dei **limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati**, su base **individuale e consolidata**.

I limiti all'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati sono differenziati in relazione alle diverse tipologie di soggetti e in proporzione all'intensità delle relazioni intercorrenti e alla rilevanza dei derivanti rischi per la sana e prudente gestione.

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro determinati limiti, riferiti ai Fondi Propri consolidati, **come riportato nella tabella seguente**.

	<i>Esponenti Aziendali</i>	<i>Partecipanti di Controllo o in grado di esercitare un'influenza Notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a Controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti Correlate Non Finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della **rischiosità** connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Sono, infatti, applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Nel caso in cui tra la banca del Gruppo o il Gruppo stesso e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il **limite inferiore**.

Sono escluse dai limiti le Attività di Rischio connesse con operazioni tra le società appartenenti al Gruppo.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca appartenente al Gruppo può assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei Fondi Propri consolidati. Per il calcolo del limite individuale, le singole banche considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

Dal punto di vista gestionale, a ulteriore presidio delle Attività di Rischio, è stato previsto che la totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati debba essere contenuta entro il **limite**



massimo del 33% dei Fondi Propri a livello consolidato³, da intendersi quale misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

In tale ambito, in coerenza con il sopracitato livello di propensione al rischio e in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua i casi in cui l'assunzione di nuove Attività di Rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi⁴.

In particolare, devono essere assistite da **adeguate tecniche di risk mitigation** le operazioni comportanti assunzione di nuove Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati, qualora il totale delle Attività di Rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati risulti prossimo al livello massimo di propensione al rischio (33% dei Fondi Propri, come sopra definito). Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il loro valore non deve essere positivamente correlato con il merito di credito del prestatore⁵.

In aggiunta, la Capogruppo ha strutturato su base volontaria un sistema di **soglie**, per garantire una gestione più prudente delle Attività di Rischio e del rispetto dei limiti prudenziali:

- 60% (**soglia di attenzione**) di assorbimento del limite prudenziale individuale e consolidato riferito all'insieme dei (come infra definite) individuato a livello di Gruppo;
- 80% (**limite di tolleranza**) di assorbimento del limite prudenziale individuale e consolidato riferito all'insieme dei (come infra definite) individuato a livello di Gruppo.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati, e dunque anche il raggiungimento delle suddette soglie di attenzione, è assicurato attraverso un **monitoraggio continuo** da parte delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle operazioni, secondo quanto dettagliato nella "Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse".

4.2 Gestione dei piani di rientro

Il **rispetto dei limiti prudenziali** alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel **più breve tempo possibile**.

Il **piano di rientro** verrà sottoposto al Comitato Rischi (endoconsiliare) e, per quanto di competenza, al Comitato Controllo Rischi (direzionale) della Capogruppo, informandone contestualmente l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo e la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) entro 45 giorni dal superamento del limite e, una volta condiviso, verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. sentito preliminarmente il Collegio Sindacale, e, successivamente, trasmesso dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo alla Banca Centrale Europea e per conoscenza alla Banca d'Italia unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, entro 20 giorni dalla sua approvazione.

³ Cfr. Regolamento di Gruppo del processo parti correlate e soggetti collegati.

⁴ Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

⁵ In base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.



Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una società del Gruppo, i **diritti amministrativi** connessi con la partecipazione sono sospesi.

I compiti e le responsabilità inerenti alla gestione dei piani di rientro sono ulteriormente dettagliati nella “Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d’interesse”.

5. Processi di controllo

Il Gruppo ha strutturato i propri assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni al fine di garantire il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa, nonché l’effettiva applicazione delle presenti Politiche Interne. Essi perseguono l’obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l’operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze del processo di determinazione del capitale interno complessivo.

In particolare, si richiama l’attività di assistenza al Consiglio di Amministrazione svolta dal Comitato Rischi.

Il sistema dei controlli è articolato su **tre livelli**, di seguito brevemente descritti e meglio dettagliati nella “Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d’interesse”, al fine di intercettare preventivamente e gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto in essere e di rispettare i relativi precetti normativi.

5.1 Controlli di linea

Si definiscono controlli di linea i controlli di primo livello (autocontrolli) effettuati dalle singole unità operative coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse e diretti ad assicurarne il corretto svolgimento. Le strutture operative provvedono ad indicare le attività concretamente svolte rispetto a quelle previste e a trasmettere tali indicazioni alle funzioni di controllo.

In tale ambito l’**Ufficio Affari Societari e di Gruppo**, coordinandosi con le Segreterie Generali delle altre banche appartenenti al Gruppo, individua i soggetti rientranti nel Perimetro e provvede al censimento e aggiornamento dell’elenco di tali soggetti, tramite specifica procedura informatica, anche ai fini dell’informativa periodica verso gli organi aziendali.

Le **Segreterie Generali** delle Banche appartenenti al Gruppo:

- gestiscono le dichiarazioni di autoresponsabilità degli Esponenti Aziendali della società di appartenenza, archiviandole e mantenendole aggiornate;
- verificano la correttezza dei dati e la coerenza con i flussi informativi esterni.

L’**Ufficio Operativo Responsabile** (operazioni creditizie, finanziarie, ciclo passivo etc.) verifica:

- in seguito alla segnalazione formulata dall’Ufficio Affari Societari e di Gruppo di un nuovo censimento, verifica che la posizione del nuovo Soggetto Collegato non determini un superamento dei limiti prudenziali individuali e consolidati;
- in seguito alla segnalazione da parte della struttura ricevente, se l’operazione rientra nel perimetro Soggetti Collegati;



- nell'ambito dell'attività istruttoria, le ragioni dell'operazione, la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle sue condizioni, fornendo elementi oggettivi di riscontro sulle condizioni applicate all'operazione al fine di valutare la loro ordinarietà e la loro assimilabilità a quelle concluse a condizioni di mercato o standard;
- la tipologia dell'operazione, valutando se è ricompresa nei casi di esclusione e attivando i rispettivi iter deliberativi;
- sulla base dei Fondi Propri, che il concretizzarsi dell'operazione in esame non comporti il superamento dei limiti prudenziali individuali e consolidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per le tipologie di operazioni di competenza, analizza mensilmente i rapporti in essere alla data (primo giorno utile alla chiusura del mese solare) e predispone uno specifico flusso informativo alla Funzione Risk Management con riferimento alle Attività di Rischio in essere verso soggetti appartenenti al Perimetro.

L'Ufficio Segreteria Fidi:

- in quanto incaricato di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, è responsabile con l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo dell'identificazione delle relazioni intercorrenti tra i soggetti rientranti nel Perimetro e il Gruppo, raccordandolo e integrandolo in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei due fenomeni;
- svolge un controllo preventivo, circa l'eventuale sfioramento dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati in seguito alla richiesta di approvazione di una nuova operazione.

L'Ufficio Vigilanza, con cadenza trimestrale (pre – segnalazione), verifica:

- il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati alla data di riferimento, e laddove rilevi il superamento dei limiti individuali, segnala tempestivamente alla Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) tale superamento al fine di attivare le opportune azioni correttive.

L'Ufficio Risk & control:

- effettua gli eventuali aggiornamenti nella procedura anagrafe, attribuendo automaticamente lo status all'anagrafica dei soggetti rientranti nel Perimetro;
- verifica la corretta importazione delle operazioni dal DW e procede alle opportune sistemazioni in caso di rilevazione di anomalie.

L'Ufficio Segnalazioni e processi amministrativi:

- verifica la corretta transcodifica degli status/collegamenti ricevuti dall'anagrafe generale all'interno della procedura utilizzata per le segnalazioni di vigilanza;
- verifica il corretto inserimento dei flussi riguardanti il Perimetro all'interno della procedura utilizzata per le segnalazioni di vigilanza.

I compiti e le responsabilità di ciascun ufficio sono stati identificati e disciplinati nella "Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse".

5.2 Controlli di secondo livello

Un ruolo fondamentale è attribuito alle funzioni di controllo di secondo livello, le quali, al fine di svolgere un adeguato e continuo controllo, intervengono nelle diverse fasi del processo di gestione delle



operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro verificando il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e controllando la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio.

In particolare, la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer):

- verifica (in fase preliminare) la coerenza delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse con la propensione al rischio di gruppo ed è tenuta, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, a formulare una apposita “Risk opinion” contenente il parere di coerenza dell'operazione oggetto di valutazione rispetto ai limiti previsti nel Risk Appetite Framework. La formulazione del parere di coerenza al RAF si fonda su regole oggettive e predeterminate basate sull'analisi del potenziale impatto della singola operazione sulle metriche RAF in termini di superamento delle soglie di risk tolerance e risk appetite. I rischi a tal fine tenuti in considerazione ricomprendono, tra gli altri il rischio di mercato;
- fornisce evidenza quantitativa a supporto della qualificazione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- per quanto riguarda operazioni definite a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, in presenza di elementi che potrebbero portare ad escludere che siano concluse a tali condizioni (perché deliberate da organi apicali o a condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna), ne verifica e ne attesta caso per caso la sussistenza sulla base della documentazione a supporto fornita dalla struttura aziendale competente (Ufficio Operativo Responsabile);
- monitora periodicamente le esposizioni individuali e consolidate, verificandone il rispetto limiti prudenziali e delle soglie attenzione/tolleranza definite;
- riceve mensilmente dall'Ufficio Segreteria Fidi la reportistica relativa alle Attività di Rischio in essere e trimestralmente, dall' Ufficio Vigilanza, le segnalazioni di vigilanza relative alle Attività di Rischio soggette a limiti prudenziali ed estrae tramite la procedura informatica le esposizioni alle Attività di Rischio relative ai Soggetti Collegati;
- raccoglie i dati necessari e calcola i limiti prudenziali alle Attività di Rischio previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, sulla base dei Fondi Propri relativi all'ultimo trimestre di riferimento;
- predisporre, trimestralmente, e sottopone al Comitato Operazioni Parti Correlate, la reportistica risultante dal monitoraggio effettuato, nella quale viene data evidenza delle Attività di Rischio in essere nei confronti di Soggetti Collegati con evidenza delle principali movimentazioni intercorse nel periodo di monitoraggio e dei razionali sottostanti.

La Funzione Compliance:

- riceve mensilmente dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo il Perimetro e le dichiarazioni di autoresponsabilità nuove o aggiornate presentate nel periodo, al fine di poter effettuare eventuali controlli a campione, anche tramite accesso diretto, in sola inquiry, alla procedura, per poter verificare la conformità alle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti in materia e, se del caso, segnalare eventuali inadempienze o incongruenze;
- verifica, nel continuo, l'evoluzione della normativa esterna di riferimento e la conformità della normativa interna e dei relativi processi rispetto alla stessa con specifico riferimento alla correttezza e completezza delle definizioni di parte correlata/ Soggetti Collegati, informando il Comitato Operazioni Parti Correlate e segnalando alla Struttura Organizzazione, laddove ritenuto necessario, l'esigenza di procedere ad opportuni aggiornamenti;



- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna esponendo, nell'ambito della relazione semestrale, l'esito dell'attività di verifica effettuata nel periodo di riferimento.

5.3 *Controlli di terzo livello*

L' **Internal Audit**, in qualità di funzione di controllo di terzo livello:

- verifica, annualmente, l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'**esposizione complessiva** del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.



ALLEGATO A - Rilevanza delle operazioni

Le **Operazioni di Maggiore Rilevanza** sono identificate dall'Ufficio Operativo Responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa esterna in materia.

In particolare, sono da identificarsi Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con i componenti del Perimetro in cui almeno uno degli "Indici di rilevanza", come infra definiti, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri su base consolidata⁶. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia (sempre al 5%) va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come "Indice di rilevanza dell'attivo":

a) "Indice di rilevanza del controvalore"

È calcolato come il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi Propri di Banca Carige o di una sua controllata, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo⁷.

b) "Indice di rilevanza dell'attivo"

È calcolato come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Banca Carige o di una sua controllata⁸. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

⁶ Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

⁷ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁸ Nell'attivo sono ricomprese le poste "fuori bilancio".



Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) “Indice di rilevanza delle passività”

È calcolato come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Banca Carige. I dati da utilizzare, per la determinazione del totale dell'attivo, devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Nel caso in cui almeno uno dei precedenti indici risulti superiore alla soglia del 5% l'operazione viene considerata Operazione di Maggiore Rilevanza essendo in tal modo assoggettata alle procedure deliberative di cui al “Regolamento di Gruppo del processo parti correlate e soggetti collegati”.

Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con un medesimo Soggetto Collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Non concorrono ai fini del suddetto cumulo le operazioni rientranti nei casi di esenzione.